



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP20013

Data: 26/11/2020

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell' Ufficio Campionati Hockey della Fisg del 06/10/2020 relativo all'incontro (16674) di Campionato Nazionale Maschile IHL Division I disputatosi a Palagorà (MI) il 03/10/2020 tra HC Milano Bears (773) e HC Cadore (029).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

**Diffida** inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** ai sensi dell' Art. 23 del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 12 delle N.O.F.A. 2020/2021 IHL Division 1.

**Ammenda** inflitta alla squadra dell' **Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)** di €.200.- (duecento/00) ai sensi dell' Art. 24 , n.3, parte seconda, lett. b)del Regolamento di Giustizia per violazione dell' Art. 12 delle N.O.F.A. - Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 - 2020/2021.

D) Motivazione:

**Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)**

**Il Giudice Sportivo**

**premesse che**

- con segnalazione dd. 06.10.2020 l'Ufficio Campionati Hockey comunicava il presunto **irregolare impiego** da parte della società HC Pieve di Cadore dell'atleta **TALAMINI Giorgio** (tesserato FISG n. 35943), nato il 13.10.1995, tesserato per la stagione in corso con la società **Sportivi Ghiaccio Cortina**, nel corso della prima partita del campionato IHL Division 1 tra le squadre dell'HC Milano Bears e dell'HC Pieve di Cadore, disputata in data 03.10.2020 in località Milano e conclusasi con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di 5-0;

-secondo detta segnalazione, posto che le dette compagini risultano legate da un rapporto di collaborazione in regime di *farm team*, l'indebita partecipazione a detta gara di campionato sarebbe riconducibile alla mancata osservanza delle prescrizioni delle NOFA 2020/2021 in materia di **utilizzo degli atleti in regime di farm team**, in particolare dell'art.12.3 (Passaggio da categoria superiore ad inferiore) in base al quale "Solo gli atleti di categoria A Under 22, (nati dall'1.01.1998 o più giovani) delle due squadre, potranno essere inseriti liberamente nei roster dell'una o dell'altra squadra durante il corso della stagione";

- considerato che la società SG Cortina milita in campionato di categoria superiore rispetto a quello cui partecipa l'HC Pieve di Cadore, l'atleta Talamini Giorgio, essendo nato il 13.10.1995, non avrebbe dunque potuto partecipare – in base alla citata normativa – all'incontro del Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 disputatosi il 03.10.2020;

- ciò premesso, questo Giudice Unico Sportivo osserva quanto segue:

La segnalazione pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey appare fondata ed i fatti come ricostruiti pienamente provati.



Vero è infatti che tra le società SG Cortina e HC Pieve di Cadore sussiste un rapporto di collaborazione in regime di farm team, come risulta dalla dichiarazione congiunta delle due affiliate, trasmessa nei termini di Regolamento ai competenti Uffici FISG.

Altrettanto indubitabile è la partecipazione del predetto tesserato alla gara sopra indicata (vedesi foglio di arbitraggio), nonché l'irregolarità del suo utilizzo da parte della società HC Pieve di Cadore, in quanto avvenuto in palese violazione della normativa richiamata in premessa.

Sotto il profilo disciplinare ne consegue:

a) l'inflizione della sconfitta della gara a tavolino con il punteggio di 5-0 a carico della squadra HC Pieve di Cadore, a nulla rilevando che proprio con il medesimo punteggio a sfavore si sia conclusa la partita disputata in data 03.10.2020: tale sanzione viene adottata sul presupposto che la partita sia da considerarsi inficiata sotto il profilo dell'equità sportiva, a fronte della partecipazione ad essa di un atleta in posizione irregolare;

b) la comminazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda, che si quantifica nell'importo di € 200,00, (duecento/00) per l'acclarata violazione delle NOFA di riferimento;

c) la diffida, con esplicito avvertimento che al verificarsi, in futuro, di simili condotte, si farà luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari più gravi.

Tutto quanto premesso, il Giudice Unico Sportivo

**infligge**

ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Giustizia alla società HC Pieve di Cadore la **sconfitta a tavolino** con il punteggio di 5-0 nella gara disputata in Milano il 03.10.2020 contro l'HC Milano Bears, valida per il campionato IHL Division 1;

**infligge**

alla società HC Pieve di Cadore la sanzione disciplinare dell'**ammenda di €200,00.- (duecento/00)** ai sensi dell'art.24, n.3, parte seconda, lett. b) del Regolamento di Giustizia, per violazione dell'art.12 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 – 2020/2021;

**infligge**

alla società HC Pieve di Cadore la sanzione disciplinare della **diffida** ai sensi dell'art.23 del Regolamento di Giustizia, per violazione dell'art.12 delle NOFA – Campionato Nazionale Maschile IHL Division 1 – 2020/2021.

**Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029)**

E) Spese di procedura addebitate:

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Sportivi Ghiaccio Cadore ASD (029).

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi